



ATTI UFFICIALI



**REGOLAMENTO DEL CANILE MUNICIPALE
DEL COMUNE DI CHIERI**

PREMESSA

Il canile municipale di Chieri è sito in regione Tario in un'area di proprietà comunale individuata catastalmente al Foglio 26 mappali 103-102 ivi compresa la strada di accesso.

Il canile è costituito da:

- ~~///~~ casa composta da un alloggio per il custode (cucina, camera, servizi) e da una zona di servizio al canile (cucina, infermeria, servizi) per un totale di circa 80 m²;
- ~~///~~ prefabbricato, suddiviso in locali adibiti ad uso magazzino e ad uso uffici;
- ~~///~~ armadio esterno per deposito detersivi;
- ~~///~~ canile rifugio suddiviso in:
 - ~~///~~ n° 10 box di m² 16 ciascuno, suddivisi in zona notte e zona giorno;
 - ~~///~~ n° 8 box di m² 9 ciascuno;
- ~~///~~ canile sanitario costituito da n° 16 box di m² 4,5 ciascuno;
- ~~///~~ 3 aree di sgambamento interne alla zona recintata.

In caso di necessità i box rifugio possono essere utilizzati come isolamento.

Il comune di Chieri è capofila di una serie di comuni con i quali ha stipulato una convenzione per la gestione della custodia sanitaria ed è l'unico referente per il servizio di cattura e le custodie sanitaria e rifugio.

Art.1 OBBLIGHI DEL GESTORE

Il gestore deve comunicare per iscritto al Servizio Ambiente i nominativi degli operatori in attività all'interno del canile.

Il gestore deve garantire la copertura assicurativa per il proprio personale, relativa ad incidenti, infortuni, danni a terzi e/o alle cose e rischi infettivi.

All'Amministrazione Comunale compete la copertura assicurativa di altro personale volontario e del pubblico presente all'interno della struttura, per morsicature e/o incidenti provocati dai cani nelle aree interne ed esterne al canile, ivi compresi i potenziali incidenti che possono essere provocati da cani in fuga.

Sono a carico del gestore il controllo sull'efficienza degli impianti elettrico, termico e di approvvigionamento idrico, nonché tutte le opere e i lavori di piccola manutenzione.

Sono a carico del gestore tutti gli adempimenti amministrativi di legge inerenti le acque di scarico ed i materiali di rifiuto derivanti dalla gestione del canile.

L'ufficio tecnico Comunale provvederà a far rispettare tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei soggetti addetti alla manutenzione straordinaria e ordinaria che non compete al gestore, nonché dell'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro di cui al D.L.vo 626/94 e successive modificazioni.

Il gestore dovrà comunicare al servizio Ambiente il nominativo del proprio veterinario incaricato quale responsabile delle vaccinazioni, delle cure e del benessere degli animali ricoverati nel canile..

Il gestore e gli operatori devono possedere adeguate conoscenze dei criteri di custodia dei cani.

Il gestore del canile è responsabile della pulizia, dell'ordine e della distribuzione del cibo così come indicato nei precedenti articoli.

In caso di decesso di cani ricoverati dev'essere redatto apposito referto medico veterinario; le cause di morti improvvise devono essere verificate con accertamento autoptico da parte dell'Istituto Zooprofilattico di Torino; nel caso la morte sopraggiunga nel periodo di osservazione sanitaria, si richiederà anche l'accertamento di legge relativo alla profilassi antirabbica. Si provvederà a dare tempestiva comunicazione al servizio veterinario dell'ASL 8.

I cani del reparto di osservazione sanitaria non possono essere condotti all'esterno dell'area del canile.

A tutti i cani del canile deve essere garantita almeno un'ora al giorno di permanenza nell'area di sgambamento o di uscita accompagnata.

Tutte le movimentazioni dei cani devono essere indicate per iscritto ed il gestore dovrà mantenere aggiornati, in appositi registri cartacei e su supporto informatico (art. 3 comma 8° D.P.G.R. 4359/93):

- ~~///~~ gli ingressi dei cani nel canile sanitario e rifugio annotando la data ed il luogo della cattura, la data di ingresso dell'animale, i dati segnaletici e gli elementi utili alla sua identificazione, il numero di tatuaggio se esistente e l'iscrizione all'anagrafe canina, gli eventuali interventi veterinari effettuati, l'elenco delle profilassi veterinarie, gli esami clinici praticati con i relativi risultati, gli episodi morbosi con relativi trattamenti profilattici e terapeutici, la data di eventuale sterilizzazione;

- ~~///~~ la data di trasferimento dei cani presso altri canili;
- ~~///~~ la data di adozioni temporanee e/o definitive, di adozioni a distanza, annotando le generalità del nuovo affidatario / proprietario;
- ~~///~~ in caso di affido prima dei sei mesi di età, l'affidante comunicherà le generalità dell'affidatario al comando di polizia municipale di Chieri e lo stesso affidatario dovrà, obbligatoriamente, dimostrare l'avvenuto tatuaggio, nei termini di legge, ai vigili urbani del proprio comune che ne daranno comunicazione alla polizia municipale di Chieri;
- ~~///~~ le firme da parte di chi consegna e di chi ritira i cani.

Tali registri saranno a disposizione per i controlli della Civica Amministrazione e sotto la vigilanza del Servizio Veterinario competente.

Nell'orario di apertura al pubblico il canile deve essere presidiato dal gestore o da una persona cui vanno delegati i poteri.

I cani catturati possono essere riconsegnati ai legittimi proprietari se questi avranno dimostrato di aver pagato la quota relativa alla cattura e alla custodia al rispettivo comune. E' possibile riconsegnare un cane al legittimo proprietario previa rilevazione dei dati di identità e successiva presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Nella zona rifugio possono essere ospitati cani di proprietà, che non possono più, per gravi motivi, essere detenuti a cura del proprietario; il ricovero motivato di cani tatuati o di proprietà, sarà valutato dal Servizio Ambiente del comune di Chieri o del comune consorziato, sulla base di criteri di verifica che tengano conto della impossibilità di soluzioni alternative.

Il gestore può ospitare cani presso i box adibiti a rifugio, provenienti da Comuni non convenzionati o da privati, oltre il numero dei cani per cui è convenzionato con il comune di Chieri fino alla saturazione dei box liberi, ricevendone la relativa corresponsione, ma garantendo sempre il ricovero dei cani per cui è convenzionato (L 281/91 e LR 34/93).

I cani ospitati nel canile rifugio in regime di "pensione a pagamento" vanno introdotti in box appositi e separati che devono essere identificati nella struttura.

La disposizione dei cani all'interno dei box sarà effettuata in relazione alle caratteristiche di ciascun cane; non sono ammesse all'interno di ogni box presenze di più cani che manifestino fenomeni di insofferenza verso i propri simili. Le cagne con cucciolata devono rimanere in un box proprio.

Il gestore controllerà che i cani con indole aggressiva e mordace, se condotti fuori dal recinto del canile, siano tenuti al guinzaglio e siano liberati solo nelle aree di sgambamento esterne, semprechè non costituiscano pericolo per altri cani presenti. ⁽¹⁾

Il presente regolamento ed una planimetria del canile devono essere esposti in luogo esterno e ben visibile.

Art.2 ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

L'apertura al pubblico eventualmente diversificata a seconda della stagione, deve essere garantita per non meno di 16 ore alla settimana, con l'obbligo di apertura al sabato e di altri 4 giorni scelti nella settimana; almeno quattro ore di apertura devono essere preesistenti.

L'orario di apertura sarà comunicato al comando di Polizia Municipale di Chieri e al Servizio Ambiente che ne darà comunicazione anche ai comuni convenzionati e sarà esposto in modo ben visibile all'esterno del canile.

Art.3 NORME IGIENICHE E SANITARIE

Tutti i box, comprese le aree di sgambamento interne al canile, devono essere puliti giornalmente, ripetendo le operazioni in caso di necessità, osservando le norme igieniche atte ad evitare la trasmissione di zoonosi ed adottando tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il benessere degli animali ospitati.

Nei mesi invernali, la pulizia dovrà essere effettuata senza l'uso di acqua o, nel caso che questa venga utilizzata si dovrà procedere ad un'accurata asciugatura; non si dovranno lasciare pavimentazioni con presenza d'acqua stagnante o superfici ghiacciate.

Non possono essere eseguite operazioni di lavaggio dei box con i cani all'interno della medesima area.

La disinfezione e la disinfestazione dei box sarà effettuata almeno una volta al mese; in caso di presenza di patologie infettive, la disinfezione e la disinfestazione sarà giornaliera; i prodotti usati dovranno consentire il riutilizzo delle aree trattate entro un tempo ragionevolmente breve e senza apportare danno alcuno agli animali ed alle cose; è fatto divieto di utilizzare prodotti in polvere per la loro facile dispersione nell'ambiente. Anche in presenza di ectoparassiti (pulci o zecche) la disinfestazione, considerata la tossicità dei prodotti da

utilizzarsi, deve essere effettuata ciclicamente rispettando le condizioni ambientali e i tempi biologici dei parassiti stessi.

La derattizzazione sarà effettuata costantemente, con esche poste in luoghi non accessibili ai cani e in appositi contenitori antidispersione e comunque a seconda delle necessità stagionali; si dovranno inoltre apporre appositi cartelli di avvertenza come previsto dalle vigenti normative; una planimetria del canile, a disposizione degli organi di vigilanza, riporterà l'ubicazione delle esche nonché il prodotto utilizzato ed il suo principio attivo.

Nelle aree esterne al canile sarà effettuato il taglio periodico dell'erba (almeno quattro volte l'anno) e le aree di sgambamento esterne al canile saranno pulite settimanalmente. ⁽¹⁾

Un'accurata pulizia sarà riservata ai locali cucina, infermeria, servizi igienici, ufficio; il locale magazzino dovrà essere ordinato.

Non possono essere depositate, nelle aree interne ed esterne del canile, materiali in modo disordinato o alla rinfusa.

Il gestore, tramite il veterinario da esso incaricato sarà responsabile delle vaccinazioni, della cura e del benessere degli animali ricoverati.

Art.4 RIPARI E DIMORE

A tutti i cani dev'essere garantita una cuccia preferibilmente coibentata e comunque rialzata da terra.

I locali notte dei box devono essere chiusi obbligatoriamente nella stagione invernale (dicembre – marzo), con i cani all'interno, dalle ore 20.00 alle ore 8.00.

I cani al di sotto dei sei mesi di età, quelli a pelo raso, gli ammalati, gli anziani e le cagne gravide devono essere tenuti al riparo dal vento e da correnti d'aria; nella stagione invernale, qualora le temperature siano particolarmente rigide (al di sotto di 0 gradi centigradi) i locali dovranno essere riscaldati ⁽²⁾.

Nelle cucce possono essere usati, come lettiera, materiali morbidi, confortevoli e lavabili. Nei mesi invernali è consentito l'uso della paglia come lettiera. In caso di impiego della paglia, si dovrà provvedere alla sua sostituzione completa con cadenza settimanale.

Art.5 SOMMINISTRAZIONE PASTI

Il cibo sarà diversificato, in quantità e qualità, in base all'età del cane ed alle sue condizioni di salute, sotto controllo del veterinario incaricato.

Il cibo sarà distribuito con cadenza giornaliera, possibilmente alla stessa ora, per 365 giorni l'anno, nel dosaggio prestabilito e con le modalità impartite dal veterinario.

I cani dovranno disporre costantemente di acqua da bere che sarà sostituita con cadenza giornaliera.

Il cibo andrà somministrato più volte al giorno per i cuccioli fino a tre mesi di età, le cagne gravide, i cani anziani e nei casi particolari di volta in volta individuati dal veterinario.

Nei mesi invernali saranno garantiti pasti caldi ai cani; nel caso si usino crocchette, si dovrà distribuire acqua non fredda, al fine di evitare congestioni e patologie connesse.

Il cibo da utilizzare dovrà essere, a seconda dei casi, mangime bilanciato secco o cotto di buona qualità che garantisca agli animali un apporto nutritivo adeguato (il cibo, nei casi prescritti deve essere a base di carne, pasta, verdura e riso arricchito con sali minerali; nei mesi invernali sarà ulteriormente arricchito con integratori vitaminici).

Al fine di rispettare le norme igieniche, di cui all'art.1 del presente regolamento, dopo ogni pasto si dovrà provvedere all'asportazione degli avanzi alimentari residui e al lavaggio delle ciotole.

Art.6 SERVIZIO DI CATTURA

Gli incaricati del servizio di cattura dei cani randagi sul territorio del comune di Chieri e degli altri comuni consorziati, dovranno seguire un corso di formazione professionale organizzato dalla civica amministrazione o dall'ASL.

Le operazioni di cattura dei cani randagi dovranno essere effettuate con mezzi adeguati e con attrezzature che non comportino sofferenze per gli animali e che siano rispondenti alle esigenze del benessere animale. In ogni caso si devono prevenire rischi sia personali che per la salute pubblica.

Il servizio di cattura dovrà essere garantito con reperibilità costante (24 ore su 24 durante tutti i giorni dell'anno) assolto con tempestività e comunque non oltre le tre ore dalla chiamata. In caso di chiamate concomitanti, la priorità di intervento dovrà essere valutata tenendo conto del rischio per la popolazione e della sofferenza degli animali.

Le catture che comportino complessità di operazioni, pericolo sanitario o siano relative ad animali mordaci, saranno svolte dai presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria; per quanto riguarda l'ASL 8, il presidio multizonale di profilassi e polizia veterinaria di riferimento fa capo al Servizio Veterinario dell'ASL 4 di Torino.

L'intervento degli operatori dovrà essere effettuato su segnalazione del Comando di Polizia Municipale o altre Forze dell'Ordine che nel frattempo presidieranno la zona interessata dalla presenza dell'animale segnalato.

I proprietari dei cani catturati, se identificabili dal numero del tatuaggio del cane catturato, saranno informati tempestivamente dell'avvenuta cattura.

I cani politraumatizzati o con particolari patologie sanitarie, catturati nel comune di Chieri e nei comuni convenzionati, saranno condotti e curati in strutture competenti. I comuni non convenzionati dovranno indicare la struttura o il veterinario di riferimento all'operatore.

La segnalazione di ogni cattura effettuata dovrà avvenire entro 24 ore a mezzo fax, al comune interessato e al servizio veterinario della ASL 8.

Art.7 ADOZIONI

Il gestore potrà dare in adozione molossoidi o cani di indole aggressiva o mordace solo dietro presentazione, da parte del richiedente, del certificato penale o di eventuale certificato dei carichi pendenti; tali condizioni sono valide anche nel caso di adozioni a distanza.

Le adozioni a distanza non pregiudicano l'affidamento definitivo del cane.

Art.8 VOLONTARIATO

Il gestore dovrà favorire la partecipazione dei cittadini volontari per le attività inerenti la tutela e il benessere degli animali, nonché per gli affidamenti degli stessi.

Il gestore potrà impiegare i volontari solo per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle svolte dallo stesso o da altri operatori indicati, quindi essi potranno agire esclusivamente in qualità di supporto alle attività di gestione della struttura. I volontari potranno essere addetti agli affidi solo in seguito ad un corso di formazione comunale o delle associazioni accreditate.

Il gestore e il Servizio Ambiente Comunale possono essere coadiuvati da volontari nell'individuazione e nella ricerca dei proprietari di cani vaganti catturati.

Il gestore e il Servizio Ambiente Comunale possono essere coadiuvati da volontari nella promozione dell'affido degli animali vaganti senza proprietario attraverso qualunque iniziativa volta a divulgare la conoscenza dell'affido ed a favorirlo.

Il gestore dovrà permettere alle associazioni animaliste ed ai volontari accreditati presso il servizio Ambiente di operare presso il canile municipale previa registrazione all'albo comunale e queste ultime dovranno indicare il nome del proprio rappresentante ed il relativo recapito telefonico in un'apposita bacheca posta al canile.

Il Comune dovrà indicare in un'apposita bacheca visibile nel canile le associazioni accreditate con il nome del loro referente ed il relativo recapito telefonico.

Il gestore non dovrà permettere alle associazioni animaliste di aver sede presso il canile municipale.

Il gestore dovrà permettere le visite di scolaresche e di soggetti svantaggiati al fine di educare ed informare sui rapporti con gli animali.

Art.9 MIGLIORIE

Tutte le opere migliorative proposte dal gestore, dalle associazioni animaliste o dai volontari in genere, dovranno essere concordate con gli Uffici Comunali competenti e saranno di proprietà del comune di Chieri.

Il comune di Chieri può riconoscere contributi per le opere migliorative nel canile alle associazioni animaliste che ne facciano richiesta (L. 281/91).

Art.10 GESTIONE DEI RIFIUTI

All'interno del canile deve essere effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti; tali rifiuti saranno conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

I rifiuti solidi urbani prodotti all'interno del canile dovranno essere conferiti all'interno degli appositi contenitori posti nei pressi della struttura.

Gli escrementi dovranno essere immessi nella fossa imhof predisposta assicurando la pulizia della zona circostante la stessa.

Art.11 CONTROLLI

Il servizio Ambiente ed il Comando di Polizia Municipale del comune di Chieri sono preposti al controllo del rispetto del presente regolamento.

Il gestore dovrà consentire al servizio veterinario dell'ASL 8 preposto al controllo sanitario degli animali le seguenti operazioni:

- la visita sanitaria degli animali di nuova introduzione e osservazione sanitaria per le zoonosi;
- la sorveglianza sanitaria dei cani in isolamento;
- la registrazione segnaletica e identificazione con tatuaggio dei cani; per i cani al di sotto dei sei mesi di età verrà assegnato solo il numero del tatuaggio, che sarà eseguito nei mesi successivi;
- la vigilanza sul servizio comunale di cattura e custodia dei cani;
- la vigilanza permanente sulle condizioni sanitarie e sul benessere degli animali ricoverati;
- la gestione dell'ambulatorio veterinario per le attività di propria competenza.

Art.12 VIOLAZIONI E PENALITA'

Le infrazioni al presente regolamento saranno contestate per iscritto e adeguatamente documentate nei verbali di visita (allegato A) redatti dal Servizio Ambiente o dal Comando di Polizia Municipale del comune di Chieri.

Il gestore del servizio dovrà presentare le proprie controdeduzioni per iscritto, entro giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della contestazione stessa.

Trascorso inutilmente tale termine l'infrazione si intenderà riconosciuta con conseguente applicazione della penalità.

Il mancato accoglimento delle controdeduzioni o di scritti difensivi, comporterà l'applicazione delle seguenti penalità:

- ART. 1 (OBBLIGHI DEL GESTORE)	€ 50
-- ART. 2 (ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO)	€ 50
ART. 3 (NORME IGIENICHE e SANITARIE)	€ 250
-- ART. 4 (RIPARI E DIMORE)	€ 50
ART. 5 (SOMMINISTRAZIONE PASTI)	€ 100
- ART. 6 (SERVIZIO DI CATTURA)	€ 250
- ART. 10 (GESTIONE DEI RIFIUTI)	€ 100

La riscossione delle penalità avverrà mediante trattenuta sulla rata mensile corrisposta al gestore del servizio.

In caso di ripetute violazioni agli articoli del presente regolamento e alle vigenti leggi nazionali e regionali, nel corso dello stesso anno, potrà essere richiesta la rescissione del contratto di gestione del canile in corso, con comunicazione scritta e preavviso di tre mesi.

In caso di morte di un cane per negligenza ed incuria da parte del gestore, la rescissione dal contratto di gestione è immediata.

Art.13 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Nell'espletamento di tutte le attività indicate ai punti precedenti si dovrà osservare la seguente normativa di riferimento:

- D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria
- L. 281/1991 Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo
- L. R. 20/1992 Istituzione anagrafe canina
- L.R. 34/1993 Tutela e controllo degli animali da affezione e suo regolamento di attuazione
- D.P.G.R. 4359/1993
- D.P.R. 508/1992
- Decreto Ministero della Sanità 14/10/1996 Norme in materia di affidamento dei cani randagi
- Circolare del Ministero della Sanità 10/03/1992 n.9 "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"
- Circolare Regione Piemonte 3/10/1994

- Codice Penale:
 - art. 727 "Maltrattamento di animali" modificato con L. 22/11/1993 n.473
 - art. 500 "Diffusione di una malattia degli animali"

NOTE:

(1) L'Amministrazione Comunale dovrà realizzare le apposite aree di sgambamento esterne al canile.

(2) L'Amministrazione Comunale dovrà approntare un adeguato isolamento dei box dalle avversità atmosferiche (vento, pioggia, neve) e dovrà attivarsi per realizzare un idoneo impianto di riscaldamento dei box.

Allegato A - Verbale di visita